

Zes unica, tax credit anche per gli acconti 2023 e 2024

Pagina a cura di Roberto Lenzi



Arriva il chiarimento per le imprese che investono nella Zes unica: ammessi al beneficio anche gli acconti versati tra 20 settembre 2023 e 31 dicembre 2024, purché riferiti a investimenti che saranno realizzati tra 1° gennaio 2025 e 15 novembre 2025. Questo si desume dalle istruzioni delle Entrate al modello di richiesta.

Si tratta di uno spunto importante che scioglie i dubbi emersi dopo la pubblicazione dell'ultima legge di Bilancio, la quale indicava che le imprese dovessero dichiarare le spese sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025, senza specificare se quelle precedenti al 1° gennaio 2025 fossero incluse nel calcolo. Dubbio avvalorato anche dal fatto che sul sito dell'agenzia delle Entrate è rimasto il passaggio come da legge di Bilancio.

Un chiarimento ancora più esplicito sarebbe opportuno per confermare che il riferimento al 16 novembre 2024 serve come tratto di unione con il periodo precedente, ma in effetti le spese potrebbero risalire fino al 20 settembre 2023, data di ammissibilità degli acconti che coincide con la data di entrata in vigore del decreto legge istitutivo della Zes unica. Se così fosse, sembrerebbero restare esclusi gli investimenti "realizzati" dal 16 novembre 2024 al 31 dicembre 2024.

Il chiarimento è desumibile dalla pubblicazione, a cura delle Entrate, delle istruzioni per la compilazione del modello di richiesta, destinato alle imprese che investono nelle zone assistite del Mezzogiorno e vogliono beneficiare dell'incentivo per nuovi macchinari, impianti, attrezzature e immobili strumentali.

Invio della comunicazione

Le imprese che intendono beneficiare del credito d'imposta per la Zes unica dovranno presentare la comunicazione alle Entrate dal 31 marzo al 30 maggio 2025, esclusivamente in modalità telematica. I moduli sono disponibili nella sezione del sito web dell'Agenzia dedicata al credito d'imposta per investimenti nella Zes.

Credito di imposta e cumulo

Restano inalterate le percentuali di aiuto previste nel 2024, con un'agevolazione che può arrivare fino al 60% della spesa, a seconda dell'area e della dimensione dell'impresa.

Le istruzioni specificano che il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti «de minimis», purché il cumulo non superi i limiti massimi di intensità o importo previsti dalle normative europee.

Chiariscono, inoltre, che il credito viene calcolato applicando le percentuali di agevolazione sul costo dei beni strumentali e riducendo l'importo risultante dell'ammontare di altri aiuti concessi o richiesti per le stesse spese.

Puntualizzano, infine, che può essere combinato anche con altre misure di sostegno escluse dalla categoria degli aiuti di Stato. Tuttavia, in caso di cumulo con queste misure, l'agevolazione totale non può superare le spese effettivamente sostenute. Se l'importo risultante dal tax credit e dalle altre agevolazioni dovesse superare questa soglia, il credito sarà ridotto di un importo pari all'eccedenza.

Spese ammissibili

Nel Quadro E del modello, le imprese devono riportare gli estremi delle fatture elettroniche già trasmesse con il Sistema di interscambio (Sdi) alla data di invio della comunicazione telematica. Viene specificato che, nella casella dedicata, vanno indicate le spese sostenute dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, purché relative ad acconti versati per investimenti che saranno realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA